



**UNIONE DEI COMUNI DI
BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIIO E RIOLO TERME**
SERVIZIO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI BRISIGHELLA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art. 1

OGGETTO E DISCIPLINA GENERALE

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, della Legge della Regione Emilia Romagna 25 Giugno 1999 n. 12 e della Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999, n. 1368.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita al dettaglio può effettuarsi in:
 - a) mercati annuali, periodici, stagionali;
 - b) posteggi isolati concessi per 1 o più giorni alla settimana;
 - c) forma itinerante;
 - d) fiere e sagre.

TITOLO I – MERCATI e POSTEGGI ISOLATI

CAPO I – MERCATI

Art. 2

MERCATI ANNUALI

1. I mercati annuali su area pubblica nel Comune di Brisighella si svolgono a cadenza settimanale nelle mattine di **Mercoledì** (Mercato del Capoluogo) e **Domenica** (Mercato di Fognano).
2. In coincidenza di giornata festiva, il Mercato del Mercoledì non viene effettuato. Il Comune, su richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative da presentarsi almeno 40 giorni prima, può autorizzare l'effettuazione del mercato nella giornata festiva oppure in altra giornata concordata con le stesse Associazioni; in tale caso gli operatori che non parteciperanno non verranno considerati assenti.
3. Il Mercato di Fognano, essendo già svolto di Domenica, verrà di norma effettuato anche in coincidenza di giornata festiva (1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Festa del Patrono, 25 e 26 Dicembre). Il Comune, su richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative da presentarsi almeno 40 giorni prima, potrà autorizzare la non effettuazione del mercato.
4. Gli orari di svolgimento dei mercati di cui al presente articolo, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. n. 114/1998 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla Deliberazione n. 1368/1999, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
5. E' vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie.
6. Gli operatori spuntisti devono presentarsi per le operazioni di assegnazione dei posteggi, temporaneamente non assegnati, entro gli orari stabiliti con ordinanza di cui al comma 3.
7. La Polizia Municipale annota sul registro le assenze dei titolari di posteggio.
8. Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse (esecuzione di lavori pubblici urgenti, interventi di protezione civile, ecc.), il Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al comma 3, dandone tempestiva informazione agli operatori.

9. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in area alternativa individuata con apposita ordinanza.
10. In caso di manifestazioni pubbliche con allestimenti da installarsi in area mercatale, i titolari dei posteggi interessati, previo congruo avviso, saranno temporaneamente spostati in altra area idonea individuata dall'Amministrazione Comunale di concerto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
11. I mercati del Mercoledì e della Domenica sono di carattere ordinario ai sensi dell'art. 6, comma 1°; lett. a) della L.R. 12/99 e per settori merceologici (art. 28 – comma 15 del D.Lgs 114/1998 e art. 8 – comma 1 – lett. d) della L.R.12/99).
12. Le aree di mercato sono quelle configurate nelle tavole planimetriche particolareggiate, **Allegato 1 – Mercato del Capoluogo** e **Allegato 2 - Mercato di Fognano**, formanti parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nelle quali sono evidenziati:
 - l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - dimensione di ogni singolo posteggio e numero di individuazione;
 - i settori merceologici (alimentare e non alimentare) riferiti ad ogni singolo posteggio;
 - i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - il totale dei posteggi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
 - il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.
13. Al fine di razionalizzare gli spazi di accesso / uscita / manovra dell'attuale area mercatale, nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili a posteggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora ritenuto opportuno, prima di avviare le procedure di cui all'Art. 6, il Comune di concerto con le Associazioni di Categoria, valuterà l'opportunità di adottare modifiche alla planimetria di mercato (Es.: eventuale soppressione del posteggio per consentire un migliore accesso all'area, ecc.).

Art. 3

MERCATO STAGIONALE

1. Nel Comune di Brisighella non vengono effettuati mercati a carattere stagionale.

Art. 4

MERCATI STRAORDINARI

1. Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (eventualmente come recupero di giornate non svolte); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo (punto 1 - lett. g dell'allegato alla D.G.R. 1368/1999).

Art. 5

SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI (MIGLIORIA)

1. Nel periodo dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno, i titolari di posteggio possono verificare presso il Servizio Associato Attività Produttive, l'esistenza di posteggi liberi da assegnare in miglìoria.

2. Il Comune prima di trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare, esamina eventuali domande di spostamento per migliona per lo stesso settore merceologico, pervenute nei periodi di cui al comma 1.
3. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi del settore alimentare possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare ed i rimanenti solo al settore extra-alimentare.
4. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. Le miglioni, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie di mercato di cui all'[art. 14](#).
6. Successivamente, le domande di spostamento di posteggio di coloro che nella convocazione non hanno ottenuto il trasferimento del posteggio, vengono esaminate ed accolte per i posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliona.
7. La nuova concessione di posteggio avrà la stessa scadenza di quella precedentemente rilasciata.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione del settore merceologico.
2. La domanda in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.
3. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del settore merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) presentata dall'operatore interessato, in cui deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
4. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
5. La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza con dichiarazione di prosecuzione di attività, salvo comunicazione di rinuncia da parte dell'intestatario dell'autorizzazione; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
6. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

Art. 7

SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio all'interno del medesimo mercato.
2. Le domande in bollo devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 8

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, nei limiti delle superfici massime previste dalle vigenti norme.
2. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico – sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
3. Gli ampliamenti concessi incidono sulla planimetria di mercato, che viene di conseguenza modificata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, dei requisiti professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio.
3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs 114/1998, a titolo provvisorio e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, in seguito a domanda, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 10

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità dell'interessato;
 - c) nel caso di decadenza della concessione, quando il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per gravidanza e malattia, ecc. che dovranno essere giustificati con invio della relativa documentazione entro i 30 giorni successivi;
 - d) nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti.
2. La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza della concessione di posteggio.
3. Nel caso di revoca per pubblico interesse si applica l'art. 5 comma 3 della L.R. 25.06.1999 n. 12.

Art. 11

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Comune, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, definisce la nuova area di mercato nonché l'ampiezza dei singoli posteggi.
2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria di mercato nell'ambito del settore merceologico.
3. In caso di forza maggiore, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio Associato Attività Produttive, di concerto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, con apposito provvedimento individua le aree e la dislocazione dei posteggi e le modalità per l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari soggetti allo spostamento. I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

Art. 12

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale concordi con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli [articoli 5 e 6](#) del presente Regolamento;

Art. 13

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Comune, sentite le Associazioni di Categoria degli Imprenditori e dei Consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato. Tali posteggi possono essere individuati anche prevedendo una rotazione stagionale delle merceologie;
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 14

GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO, PLANIMETRIE, ELENCHI

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) la graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio, propria o del dante causa;
 - a parità di anzianità sopraccitata, maggiore anzianità di azienda su area pubblica, propria o del dante causa, documentata da autorizzazione, o autocertificata, con indicazione del Comune di rilascio, dati dell'autorizzazione e del titolare o del dante causa.
2. Il Comune, in occasione di nuovi rilasci di concessione di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 15

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario di cui all'articolo 2, comma 4 non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui agli articoli 2 e 3 comma 4, salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, ecc. purchè, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione;

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 16

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – REGISTRO DI MERCATO FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati dalla Polizia Municipale, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro, tenuto dalla Polizia Municipale, e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria dei non assegnatari di posteggi, cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, **con la medesima autorizzazione**, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico – sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato;
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio / banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. Nell'ambito del mercato:
 - l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneo vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;

- il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
8. La graduatoria degli spuntisti è tenuta ed aggiornata dalla Polizia Municipale.
 9. Le presenze maturate in qualità di spuntista al momento del rilascio di nuova autorizzazione sono azzerate all'atto del ritiro.
 10. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, ecc. giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 comma 3 lettera a) del presente Regolamento.

Art. 17

AREA RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'area riservata ai produttori agricoli è quella indicata nelle tavole planimetriche particolareggiate Allegato 1 – Mercato del Capoluogo e Allegato 2 - Mercato di Fognano.
2. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli di cui alla Legge 09.02.1963 n. 59, è riferita alla singola giornata ed avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che il produttore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
5. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare copia dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività protocollata dal Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
6. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
7. Per quanto non previsto specificatamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, se compatibili, e della vigente normativa in materia.

CAPO II - POSTEGGI ISOLATI

Art. 18

POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

1. Nel Comune di Brisighella sono presenti i seguenti posteggi isolati per il commercio su aree pubbliche:

➤ PI1	Settore Alimentare	Fognano	Mercoledì mattina
➤ PI2	Settore non Alimentare	Fognano	Mercoledì mattina
➤ PI3	Settore Alimentare	Fognano	Giovedì mattina
➤ PI4	Settore non Alimentare	San Cassiano	Lunedì mattina
➤ PI5	Settore Alimentare	Villa Vezzano	Martedì Mattina

2. Per la localizzazione dei posteggi di cui al presente articolo si rimanda alla tavola planimetrica particolareggiata, **Allegato 3 – Posteggi Isolati**, formante parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono evidenziati:
 - dimensione dei singoli posteggi e numero di individuazione;
 - il settore merceologico (alimentare e non alimentare) riferito al singolo posteggio;
 - l'eventuale merceologia riferita al singolo posteggio;

3. Gli orari e le giornate di utilizzo dei posteggi di cui al presente articolo, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. n. 114/1998 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla Deliberazione n. 1368/1999, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

4. Per quanto riguarda la disciplina del posteggio in argomento, si fa riferimento a quanto riportato agli [Art. 6 – Assegnazione dei Posteggi Liberi](#), [Art. 8 - Ampliamento della Superficie di Posteggio](#), [Art. 9 - Subingresso](#), [Art. 10 - Revoca](#).

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE FIERE E DELLE SAGRE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FIERE

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 12/1999, così come ulteriormente specificate al comma 2;
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 20

DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'[art. 23](#) e seguenti;
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, **sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.**
3. Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento di fiere e sagre straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.

Art. 21

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera;
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione;
3. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
4. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'[art. 5](#)

ART. 22

ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

1. Ai fini dell'assegnazione, in concessione decennale o in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio.
2. Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono unicamente le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione temporanea del secondo posteggio.

Art. 23

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
 - per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - codice fiscale / partita IVA;
 - estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/ merceologico/i;
 - dimensione dell'area richiesta;
 - data di iscrizione al registro delle imprese;
 - anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) presentata dall'operatore interessato, in cui deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale ovvero possono essere consegnate a mano direttamente al Comune. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio.
4. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
5. Le domande sono assegnate per l'istruttoria alla Polizia Municipale. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi viene redatta dalla Polizia Municipale. Ad ogni partecipante sarà comunicato il numero di graduatoria con la notizia di ammissione o meno alla

fiera, in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
8. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi non sono assegnati.

Art. 24

CRITERI DI PRIORITA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica documentata da autorizzazione, o autocertificata, con indicazione del Comune di rilascio, dati dell'autorizzazione;
 - c) in caso di ulteriore parità verranno privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito della stessa fiera ed in subordine procedendo a sorteggio.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera;

ART. 25

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.
3. La mancata presenza per tre anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della fiera di cui trattasi, ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio.

ART. 26

GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della Legge Regionale n. 12 del 1999, é revocata la concessione decennale agli operatori che effettuano due assenze consecutive su tre edizioni. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

ART. 27

APPLICABILITÀ ALTRE DISPOSIZIONI

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente [Titolo I](#).

ART. 28

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni di cui al successivo Capo II.

Capo II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SINGOLE FIERE

Art. 29

CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Il calendario delle fiere e delle sagre è approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale sentita la locale Pro Loco e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, con le modalità previste dal vigente ordinamento e specifica:
 - la localizzazione delle aree destinate alle fiere;
 - le giornate e gli orari di svolgimento;
 - le tipologie merceologiche ammesse;
 - il totale dei posteggi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;

Art. 30

SAGRA DEL PORCELLO

1. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della “Sagra del Porcello” si fa espresso riferimento a quanto impartito con Ordinanza del Sindaco n. 151 del 07.11.2003 Prot. 9497, recante “Direttive per la vendita, l’esposizione, l’esercizio di attività ed iniziative varie su area pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche denominate “Sagra del Porcello” e “Sagra della Pera Volpina”, in programma nel mese di Novembre”.

Il presente regolamento disciplinerà pertanto solo l’attività di commercio su aree pubbliche svolta all’interno della manifestazione. Lo svolgimento delle altre attività quali la vendita di prodotti agricoli da parte delle imprese socie COPAF, le esposizioni di animali, ecc. sono pertanto sottoposte alle direttive impartite con Ordinanza Sindacale n. 151 del 07.11.2003. Eventuali disposizioni riportate nell’ordinanza sopraccitata contrastanti con quanto disposto dal presente regolamento devono pertanto ritenersi superate.

2. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: Fiera a merceologia esclusiva
 - Settore Alimentare: Gastronomia
 - b) Totale posteggi commercio su aree pubbliche: n. 1 (uno);
 - c) Ubicazione posteggio: Via Fossa
 - d) Giornata di svolgimento: Prima Domenica di Novembre
3. Il numero, la dislocazione, la tipologia, ed il dimensionamento del singolo posteggio sono riportate nell’**Allegato 4 Sagra del Porcello**;
4. La partecipazione alla sagra è in ogni caso subordinata al pagamento preventivo delle quote dovute.

Art. 31

SAGRA DELLA PERA VOLPINA E DEL FORMAGGIO STAGIONATO

1. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della “Sagra della Pera Volpina e del Formaggio Stagionato” si fa espresso riferimento a quanto impartito con Ordinanza del Sindaco n. 151 del 07.11.2003 Prot. 9497, recante “Direttive per la vendita, l’esposizione, l’esercizio di attività ed iniziative varie su area pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche denominate “Sagra del Porcello” e “Sagra della Pera Volpina”, in programma nel mese di Novembre”.

Il presente regolamento disciplinerà pertanto solo l’attività di commercio su aree pubbliche svolta all’interno della manifestazione. Lo svolgimento delle altre attività quali la vendita di prodotti agricoli da parte delle imprese socie COPAF, le esposizioni di animali, ecc. sono pertanto sottoposte alle direttive impartite con Ordinanza Sindacale n. 151 del 07.11.2003. Eventuali disposizioni riportate nell’ordinanza sopraccitata contrastanti con quanto disposto dal presente regolamento devono pertanto ritenersi superate.

2. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: Fiera a merceologia esclusiva
 - Settore Alimentare: Gastronomia
 - b) Totale posteggi commercio su aree pubbliche: n. 1 (uno);
 - c) Ubicazione posteggio: Via Fossa
 - d) Giornata di svolgimento: Seconda Domenica di Novembre
3. Il numero, la dislocazione, la tipologia, ed il dimensionamento del singolo posteggio sono riportate nell'**Allegato 5 Sagra della Pera Volpina e del Formaggio Stagionato**;
4. La partecipazione alla sagra è in ogni caso subordinata al pagamento preventivo delle quote dovute.

Art. 32

SAGRA DEL TARTUFO

1. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della “Sagra del Tartufo” si fa espresso riferimento a quanto impartito con Ordinanza del Sindaco n. 157 del 22.11.2003 Prot. 9946, recante “Direttive per la vendita, l’esposizione, l’esercizio di attività ed iniziative varie su area pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche denominate “Sagra del Tartufo” e “Sagra dell’Ulivo”.

Il presente regolamento disciplinerà pertanto solo l’attività di commercio su aree pubbliche svolta all’interno della manifestazione. Lo svolgimento delle altre attività quali la vendita di prodotti agricoli da parte delle imprese socie COPAF, le esposizioni di animali, ecc. sono pertanto sottoposte alle direttive impartite con Ordinanza Sindacale n. 157 del 22.11.2003. Eventuali disposizioni riportate nell’ordinanza sopraccitata contrastanti con quanto disposto dal presente regolamento devono pertanto ritenersi superate.

2. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) Classificazione: Fiera a merceologia esclusiva
 - Settore Alimentare: fatta eccezione per l’unico posteggio autorizzato non è consentita la vendita e la somministrazione di generi di gastronomia (panini, frittture, piadine, pizza, ecc.) e bevande sfuse.
 - Settore Non Alimentare: nessuna limitazione
 - Produttori Agricoli: nessuna limitazione
 - b) Totale posteggi commercio su aree pubbliche:
 - Settore Alimentare: 17 posteggi (di cui uno autorizzato per la vendita e la somministrazione di generi di gastronomia)
 - Settore Non Alimentare: 63 posteggi
 - Produttori Agricoli: n. 2 posteggi

- c) Ubicazione posteggi: Via Roma, Piazza IV Novembre, Via Ugonia, Via Baccharini, Piazza Carducci, Via Fossa, Via XXIV Maggio, Largo Zwingenberg, Via Metelli, Piazzetta Porta Gabolo
 - d) Giornata di svolgimento: Terza Domenica di Novembre
3. Il numero, la dislocazione, la tipologia, ed il dimensionamento dei singoli posteggi sono riportate nell'**Allegato 6 Sagra del Tartufo**;
4. La partecipazione alla sagra è in ogni caso subordinata al pagamento preventivo delle quote dovute.

Art. 33

SAGRA DELL'ULIVO

1. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della "Sagra dell'Ulivo" si fa espresso riferimento a quanto impartito con Ordinanza del Sindaco n. 157 del 22.11.2003 Prot. 9946, recante "Direttive per la vendita, l'esposizione, l'esercizio di attività ed iniziative varie su area pubblica in occasione delle manifestazioni pubbliche denominate "Sagra del Tartufo" e "Sagra dell'Ulivo".

Il presente regolamento disciplinerà pertanto solo l'attività di commercio su aree pubbliche svolta all'interno della manifestazione. Lo svolgimento delle altre attività quali la vendita di prodotti agricoli da parte delle imprese socie COPAF, le esposizioni di animali, ecc. sono pertanto sottoposte alle direttive impartite con Ordinanza Sindacale n. 157 del 22.11.2003. Eventuali disposizioni riportate nell'ordinanza sopraccitata contrastanti con quanto disposto dal presente regolamento devono pertanto ritenersi superate.

2. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
- a) Classificazione: Fiera a merceologia esclusiva
 - Settore Alimentare: fatta eccezione per l'unico posteggio autorizzato non è consentita la vendita e la somministrazione di generi di gastronomia (panini, frittore, piadine, pizza, ecc.) e bevande sfuse.
 - Settore Non Alimentare: nessuna limitazione
 - Produttori Agricoli: nessuna limitazione
 - b) Totale posteggi commercio su aree pubbliche:
 - Settore Alimentare: 18 posteggi (di cui uno autorizzato per la vendita e la somministrazione di generi di gastronomia)
 - Settore Non Alimentare: 62 posteggi
 - Produttori Agricoli: n. 2 posteggi
 - c) Ubicazione posteggi: Via Roma, Piazza IV Novembre, Via Ugonia, Via Baccharini, Piazza Carducci, Via Fossa, Via XXIV Maggio, Largo Zwingenberg, Via Metelli, Piazzetta Porta Gabolo
 - d) Giornata di svolgimento: Quarta Domenica di Novembre
3. Il numero, la dislocazione, la tipologia, ed il dimensionamento dei singoli posteggi sono riportate nell'**Allegato 7 Sagra dell'Ulivo**;
4. La partecipazione alla sagra è in ogni caso subordinata al pagamento preventivo delle quote dovute.

CAPO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 34

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi;
3. All'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori ad un'ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ed aree ad esso adiacenti per un raggio di 500 mt.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quella dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 2.000 m. misurato dal centro del mercato o della fiera.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate, è vietato:
 - nelle aree aventi valore storico, artistico ed ambientale, luoghi di culto ed aree adiacenti;
 - nell'area cittadina identificata come zona a traffico limitato;
 - nelle piazze mercato settimanali ed adiacenti aree di parcheggio;
 - nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, gli ospedali e i luoghi di cura;
 - lungo le strade statali, provinciali ed in genere lungo le strade extraurbane e di scorrimento;
 - nelle aree di parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli;
 - all'interno delle aree delimitate dai cartelli di centro abitato;
 - in qualsiasi zona od area che arrechi pericolo od intralcio alla circolazione stradale.

Art. 35

VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL PRODUTTORE AGRICOLO

1. Le disposizioni di cui all'art. 34 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, art. 4 D. Lgs. 228 del 18.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta in loco, ad esclusione dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
3. Durante l'orario di mercato i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono circolare all'interno dell'area.

Art. 37

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature compresi i generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori del mercato possono sostare nell'area di mercato purchè, nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica del mercato.
4. Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature utilizzando automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno inoltrare apposita istanza al Comune per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o un altro posteggio di idonea dimensione.
5. In ogni caso, anche le strutture di cui al precedente comma 4 non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
6. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
7. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi ed i varchi di accesso, anche pedonali, al mercato.

Art. 38

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dal mercato.
2. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati di tempo dovuti a cause di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli altri operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,30. Deve in ogni caso essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, cottura di generi alimentari nel settore non alimentare e col sistema all'incanto.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
12. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

Art. 39

SANZIONI

1. Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.